

Progetto di *Alternanza scuola - lavoro 2016/2017*

## Liceo Classico Statale Ugo Foscolo

### Res Publica art.33

### Simulazione di lavori parlamentari

Le leggi approvate sono il frutto del lavoro degli studenti di classe terza del liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale, nei due giorni di simulazione (classi coinvolte nei giorni 21-22-23 marzo sotto il nome di Foscolo 1 e classi coinvolte nei giorni 28-29-30 marzo sotto il nome di Foscolo 2)

#### **LEGGE**

#### ***Disposizioni per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo***

##### ART. 1

##### *(Finalità)*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare e eliminare i fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, con azioni di carattere preventivo, repressivo e rieducativo.
2. La presente legge si pone inoltre la finalità di garantire la rieducazione e l'assistenza psicologica sia per il bullo che per la vittima con il coinvolgimento delle famiglie, del personale scolastico e dell'Assistenza Sanitaria Locale, e di assicurare un'eguale tutela per le vittime minorenni e maggiorenni.

##### ART. 2

##### *(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di bullismo le seguenti condotte reiterate nel tempo e con l'intenzione di nuocere all'incolumità fisica e psicologica della persona: a) insulti, offese e derisioni che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, l'etnia, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali o sociali della vittima; b) atti diffamatori e false accuse; c) estorsione; d) minacce; e) giochi violenti; f) esclusione deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione; g) lesioni e percosse personali volontarie; h) violenza psicologica; i) istigazione al suicidio e all'autolesionismo.

2. Ai sensi della presente legge, si definiscono atti di cyberbullismo o bullismo informatico le seguenti condotte: a) la pubblicazione di informazioni private della vittima; b) minacce effettuate online; c) l'archiviazione di video, foto o audio e la successiva pubblicazione con lo scopo di diffamare la vittima; d) la registrazione e pubblicazione degli atti di bullismo.

### ART. 3

#### *(Prevenzione del bullismo e cyberbullismo nelle scuole)*

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo grado e dei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, promuove incontri con testimonianze di vittime ed ex bulli ed incontri svolti dalla Polizia locale con gli studenti per sensibilizzarli sul bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare attenzione alle sanzioni previste dalla legge; promuove l'istituzione di sportelli di ascolto nelle scuole per le vittime del bullismo.
2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dei programmi scolastici sin dalle scuole primarie, promuove programmi volti a contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo su scala nazionale, rivolti agli studenti, che: a) includano giochi e attività volti ad unire il gruppo classe integrando i più emarginati e a stimolare la fiducia reciproca; b) prevedano interventi di esperti di psicologia infantile nelle scuole; c) perfezionino corsi di formazione per tutti i docenti finalizzati al miglioramento dei metodi educativi; d) sviluppino l'autostima dei ragazzi e il rispetto dell'ambiente socio culturale che li circonda.
3. La presente legge promuove eventi che possano coinvolgere anche le famiglie degli studenti, con lo scopo di renderli maggiormente partecipi e informati circa il fenomeno del cyberbullismo e le attività in rete più pericolose in relazione ad esso.

### ART.4

#### *(Assistenza alla vittima e rieducazione all'autore dell'atto)*

1. Il dirigente scolastico o il docente coordinatore di classe che venga a conoscenza degli atti di cui all'articolo 2, informa le famiglie dei soggetti coinvolti e convoca una riunione tra questi ultimi e uno psicologo della Associazione sanitaria locale allo scopo di predisporre percorsi personalizzati in orario extrascolastico totalmente gratuiti, volti al recupero e all'assistenza destinati in via facoltativa alle vittime, e obbligatori per gli autori di episodi di bullismo e/o di cyberbullismo che contengano per questi ultimi attività di lavori socialmente utili; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
2. Si prevede inoltre l'apertura di una piattaforma virtuale dove le vittime in modo anonimo possano chiedere sostegno.

## ART. 5

### *(Coinvolgimento famiglie)*

1. Il dirigente scolastico o docente coordinatore di classe che venga a conoscenza di atti di bullismo è tenuto a informare, entro e non oltre quarantotto ore, le famiglie dei soggetti coinvolti e a convocare una riunione tra queste e uno psicologo della Associazione sanitaria locale al fine di esaminare la situazione e di predisporre percorsi di durata variabile a discrezione dello psicologo per l'assistenza alla vittima e la rieducazione dell'autore della condotta, da svolgersi oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.

## ART. 6

### *(Monitoraggio)*

1. E' istituito l'Osservatorio Nazionale per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L'osservatorio è istituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ha il compito di: a) valutare la correlazione tra atti di bullismo e condizione familiare degli autori delle condotte; b) elaborare statistiche sulle diverse tipologie di atti di bullismo, distinguendo in particolare le motivazioni (discriminazioni sessuali, etniche, culturali) che generano questi atti.

## ART. 7

### *(Risarcimento del danno)*

1. L'autore degli atti di cui alla presente legge è obbligato al risarcimento dei danni derivanti dalla propria condotta.
2. Rispondono dei fatti commessi dal bullo anche coloro che hanno concorso al verificarsi del danno.
3. Degli atti di bullismo commessi durante l'orario scolastico risponde, assieme all'autore, anche l'insegnante, nel caso in cui assista ad episodi di violenza fisica o alla richiesta di aiuto da parte della vittima e non intervenga.

## ART.8.

### *(Sanzioni)*

1. E' punito con la reclusione, proporzionale alla gravità dell'atto, da due mesi a sei mesi il maggiorenne che, mettendo in atto le condotte previste dall'articolo 2, cagiona nella vittima

un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità. Se il giudice stabilisce che il reato non necessiti di una reclusione, il maggiorenne viene sanzionato secondo la previsione dell'articolo 4 della presente legge.

2. Nel caso il reato fosse reiterato, anche verso soggetti passivi diversi, la pena viene aumentata sino ad un terzo.
3. Se l'autore è minore di anni quattordici i genitori, o tutori, e i dirigenti scolastici sono tenuti ad applicare le sanzioni previste dal regolamento dell'Istituto e a predisporre un piano straordinario di rieducazione del bullo e di assistenza alla vittima, secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.
4. Se i comportamenti configurino già di per sé una delle ipotesi di reato, di cui si riporta a scopo esemplificativo e non esaustivo i reati contro la persona e/o il patrimonio o la violazione della privacy, viene istituito l'aggravante del bullismo, per cui le pene dei reati vengono aumentate di un terzo.
5. Le precedenti previsioni sono estese agli autori di cyberbullismo.
6. La pena viene aggravata se l'artefice dell'atto infierisce contro un disabile.

#### ART.9

##### *(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Il MIUR promuove incontri di sensibilizzazione alla presenza di personalità altamente qualificate e di testimoni, come ex bulli e/o vittime sul tema del bullismo e del cyberbullismo in tutti gli istituti scolastici. A discrezione degli istituti scolastici è possibile istituire delle giornate apposite per la prevenzione che prevedano intrattenimenti e giochi atti alla sensibilizzazione sul tema.

#### ART.10

##### *(Disposizioni Finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I 10 milioni previsti sono ripartiti nel seguente modo: a) 6 milioni a fini di campagne di prevenzione; b) 4 milioni per casi specifici secondo richieste dei singoli istituti scolastici. Nel caso in cui vengano fatte tali richieste, sono previste eventuali ispezioni a carico del MIUR finalizzate a valutare la situazione socio economica dell'istituto richiedente. Sono

inoltre previste ispezioni annuali senza preavviso in ogni istituto scolastico per vigilare il corretto utilizzo del denaro fornito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.